

Tabella 7
Procedure di infrazione a carico dell'Italia
Casi archiviati nel II semestre 2016

Estremi procedura	Tipo di violazione	Impatto Finanziario
<i>Fiscaltà e dogane</i> 2015/0307	Mancato recepimento della Direttiva 2014/77/UE della Commissione, del 10 giugno 2014, recante modifica degli allegati I e II della Direttiva 98/70/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla qualità della benzina e del combustibile diesel	No
<i>Libera circolazione delle persone</i> 2012/4128	Regole sulla composizione delle squadre di pallacanestro	No
<i>Lavoro e affari sociali</i> 2014/4168	Applicazione della sentenza "Gardella" della Corte di Giustizia dell'Unione europea (causa C-233/12), relativa al riconoscimento, a fini contributivi, dei periodi di lavoro svolti da un cittadino UE presso un'organizzazione internazionale, ai fini dell'ottenimento di una pensione italiana.	Si
<i>Giustizia</i> 2014/0134	Mancato recepimento della Direttiva 2011/93/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, relativa alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile, e che sostituisce la Decisione quadro 2004/68/GAI del Consiglio	No
<i>Energia</i> 2014/2286	Non corretto recepimento della Direttiva 2009/72/CE e della Direttiva 2009/73/CE (terzo pacchetto energia).	No
<i>Libera circolazione delle merci</i> 2016/0377	Mancato recepimento della Direttiva 2015/13/UE della Commissione, del 31 ottobre 2014, che modifica l'allegato III della Direttiva 2014/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, per quanto riguarda il campo di portata dei contatori dell'acqua	No
<i>Libera circolazione delle merci</i> 2016/0376	Mancato recepimento della Direttiva 2014/35/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato del materiale elettrico destinato a essere adoperato entro taluni limiti di tensione.	No
<i>Libera circolazione delle merci</i> 2016/0373	Mancato recepimento della Direttiva 2014/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di strumenti di misura (rifusione).	No
<i>Libera circolazione delle merci</i> 2016/0372	Mancato recepimento della Direttiva 2014/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di strumenti per pesare a funzionamento non automatico	No

Estremi procedura	Tipo di violazione	Impatto Finanziario
<i>Libera circolazione delle merci</i> 2016/0371	Mancato recepimento della Direttiva 2014/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla compatibilità elettromagnetica (rifusione)	No
<i>Affari interni</i> 2016/0369	Mancato recepimento della Direttiva 2014/28/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato e al controllo degli esplosivi per uso civile (rifusione).	No
<i>Libera circolazione delle merci</i> 2016/0375	Mancato recepimento della Direttiva 2014/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2011/4021. Conformità della discarica di Malagrotta (Regione Lazio) con la Direttiva discariche (Dir. 1999/31/CE)	No
<i>Libera circolazione delle merci</i> 2016/0370	Mancato recepimento della Direttiva 2014/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di recipienti semplici a pressione	No
<i>Affari interni</i> 2015/2203	Non corretta attuazione del Regolamento (UE) 603/2013 EURODAC relativo alla rilevazione di impronte digitali	No
<i>Trasporti</i> 2007/4609	Affidamento dei servizi di cabotaggio marittimo al Gruppo Tirrenia	No
<i>Fiscaltà e dogane</i> 2016/0106	Mancato recepimento della Direttiva 2014/86/UE del Consiglio, dell'8 giugno 2014, recante modifica della Direttiva 2011/96/UE, concernente il regime fiscale comune applicabile alle società madri e figlie di Stati membri diversi	No

1.4.4. Procedure in fase di prossimità all'irrogazione di sanzioni pecuniarie. Impatto finanziario.

Nel periodo 1° luglio – 31 dicembre 2016, si rilevano n. 9 procedure di infrazione entrate nella fase propriamente “contenziosa” del procedimento, soggetta alla disciplina dell'art. 260 del Trattato TFUE.

Tale fase, che si apre una volta che, con una prima sentenza, la Corte di Giustizia UE ha dichiarato sussistere un'inadempimento dello Stato membro agli obblighi sanciti dall'ordinamento unionale, può culminare in una seconda sentenza da parte della Corte stessa, quando lo Stato medesimo non abbia messo in regola la propria posizione eseguendo gli obblighi predetti.

L'evenienza, che al primo pronunciamento della Corte di Giustizia ne segua uno ulteriore in tempi ristretti, è altamente probabile.

Infatti, ove la prima sentenza non stabilisca un termine finale per l'adeguamento agli obblighi già disattesi, la Commissione può richiederne immediatamente l'adempimento completo.

Inoltre, si consideri che in ogni caso - anche quando viene fissato un preciso termine per l'adempimento - il Trattato TFUE ha impresso un'accelerazione al corso della procedura successivo alla prima sentenza della Corte (il passaggio del "parere motivato" di cui all'art. 228 del Trattato CE è stato eliminato). Inoltre, nell'ambito di tale prosieguo, i margini di difesa che si offrono allo Stato membro inadempiente sono assai ristretti.

Con la seconda sentenza, la Corte UE impone il pagamento di una sanzione pecuniaria o finanche di più sanzioni pecuniarie, essendosi affermata la tendenza della Corte ad applicare, oltre ad una sanzione assimilabile alla c.d. "penale" in ambito civilistico, anche una diversa sanzione patrimoniale di tipo "forfettario".

La suddetta "penale" corrisponde ad un importo dovuto, a far data dall'emanazione della seconda sentenza, per ogni giorno di ritardo nell'adempimento degli obblighi unionali. Tale importo "giornaliero" costituisce il risultato della moltiplicazione di una somma base di Euro 640 per un coefficiente di "gravità" (da 1 a 20) ed uno di "durata" dell'infrazione (da 1 e 3) e dell'ulteriore moltiplicazione del conseguente prodotto per un coefficiente "n". Quest'ultimo esprime l'efficacia "dissuasiva" della sanzione e, pertanto, viene individuato nella media geometrica tra la capacità finanziaria dello Stato inadempiente e il peso dei voti del medesimo nel Consiglio UE.

In generale, lo Stato deve corrispondere la "penale", come sopra calcolata, per ogni giorno di mora dalla seconda sentenza della Corte: la Commissione può, tuttavia, consentire la "degressività" della penale, vale a dire una ragionevole decurtazione progressiva dell'esborso giornaliero, in considerazione degli avanzamenti compiuti dallo Stato stesso, nel frattempo, circa l'attuazione dei suoi obblighi.

Mentre la "penale" colpisce l'inadempimento facente seguito alla seconda sentenza della Corte UE, la sanzione "forfettaria" punisce l'inerzia dello Stato membro per il periodo compreso tra la prima e la seconda sentenza.

La sanzione forfettaria stessa può essere costituita da una somma "una tantum", ovvero da un importo "giornaliero" da corrispondersi tante volte quanti sono i giorni intercorrenti fra le due sentenze. Detto importo giornaliero si ottiene moltiplicando una somma base (Euro 210) per i medesimi coefficienti di "gravità" e di "dissuasività" utilizzati nel calcolo della "penale". A differenza di quest'ultima, tuttavia, il computo della sanzione forfettaria esclude il coefficiente di "durata".

La disciplina delle sanzioni patrimoniali, da applicarsi allo Stato UE inadempiente, è contenuta in Comunicazioni che la Commissione elabora con cadenza periodica, ai fini di un costante aggiornamento della materia alle variabili del contesto storico (significativo, in questo senso, l'esempio del predetto coefficiente di "dissuasività", che, in quanto commisurato all'efficienza finanziaria e al peso dei voti nel Consiglio UE dello Stato inadempiente, non può essere espresso da un valore fisso).

Come risulta dall'esposizione che precede, l'inottemperanza alle prescrizioni unionali - che impedisce il superamento della procedura di infrazione e che giustifica, se protratta,

l'irrogazione delle sanzioni patrimoniali suddette – comporta gravosissimi oneri finanziari a carico dello Stato membro.

E' pertanto conveniente che il medesimo Stato, prima del secondo pronunciamento della Corte UE, si adoperi prontamente per conformarsi agli obblighi unionali. Infatti, se pure l'adempimento di essi obblighi implica spese rilevanti in molti casi - come già precisato sopra - è indubbio che un tale sacrificio sarà sempre inferiore al costo della soggezione alla sentenza di condanna da parte del supremo giudice dell'Unione, in quanto l'irrogazione delle relative sanzioni non evita allo Stato UE l'attuazione degli obblighi ancora inevasi.

Vi sono, poi, ipotesi in cui l'attuazione degli obblighi comunitari non comporta effetti negativi per il bilancio pubblico, come quando il corretto adempimento richiede la mera introduzione di nuove norme senza impatto finanziario, o anche quando lo stesso adempimento si traduca in azioni incidenti solo sulla sfera finanziaria dei privati e non su quella dello Stato inteso come apparato di pubblici poteri.

Ove ricorrano, dunque, tali ipotesi di insensibilità dell'erario pubblico all'attuazione degli obblighi unionali, è ancora più conveniente che lo Stato vi adempia tempestivamente, potendo, in tal modo, scongiurare le sanzioni della Corte UE con un'attività che non implica costi.

Delle sanzioni pecuniarie, comminate dalla Corte UE al culmine di una procedura di infrazione, lo Stato UE risponde a livello unitario, in quanto, nel consesso dell'Unione europea, viene riconosciuta personalità giuridica solo allo Stato membro come un tutto indiviso.

Tuttavia, per esigenze pratiche di tipo organizzativo, le azioni funzionali all'adempimento degli obblighi UE vengono realizzate, in prevalenza, su impulso di singoli settori dello Stato stesso, specificatamente competenti al riguardo.

Nell'attuazione degli obblighi unionali, dunque, lo Stato deve prevalentemente affidarsi, al suo interno, all'iniziativa di singole Amministrazioni, la cui inerzia, per contro, genera una responsabilità unitaria dello Stato medesimo nei rispetti dell'Unione europea.

Quindi, la mancata adozione, da parte delle singole Amministrazioni competenti per territorio o per settore, delle misure adeguate a dare seguito agli obblighi UE rappresentati nelle procedure di infrazione, può implicare dirimenti conseguenze, soprattutto di ordine finanziario.

A seguire, un elenco delle procedure che, superato il passaggio della prima sentenza della Corte di Giustizia, risultano prossime al secondo pronunciamento da parte della stessa:

- la procedura n. 2007/2195 "Nuove discariche in Campania".

Circa tale procedura, si precisa che in data 16 luglio 2015 la Corte di Giustizia UE ha irrogato con sentenza, a carico dell'Italia, le seguenti sanzioni:

- 1) una sanzione forfettaria di 20 milioni di Euro;
- 2) una penale di 120.000,00 Euro al giorno, esigibile dalla data di pronuncia della sentenza (16/07/2015) fino alla completa realizzazione della capacità di trattamento dei rifiuti ancora necessaria in Campania per ciascuna categoria di impianti ("Discariche", "termovalorizzatori", "impianti di recupero dei rifiuti organici").

In termini di impatto sulla finanza pubblica, si evidenzia che a tali gravose sanzioni si aggiunge l'onere necessario a completare la capacità di trattamento/smaltimento/recupero.

Fino ad ora, le Autorità italiane hanno corrisposto, all'Unione europea, le seguenti somme:

- a) € 20.000.000 a titolo di sanzione forfettaria;
- b) € 22.200.000 a titolo di prima penalità semestrale.

Si precisa che: in data 11 agosto 2016, la Commissione ha chiesto il pagamento della seconda penalità semestrale, pari ad € 21.840.000; in data 2 febbraio 2017, la Commissione stessa ha chiesto il pagamento della terza penalità semestrale, pari ad € 22.080.000;

- la procedura n. 2004/2034 "Non corretta applicazione degli articoli 3 e 4 della Direttiva 91/271/CE: trattamento delle acque superflue".

Circa tale procedura, con sentenza del 19/07/2012, la Corte UE chiedeva all'Italia di regolarizzare tutte le situazioni di non conformità a diverse disposizioni della Direttiva 91/271/CE sul trattamento delle acque reflue (in tutto 109 casi distribuiti sull'intero territorio nazionale). Alla data del 31 dicembre 2016 la procedura stessa è pervenuta al passaggio della "messa in mora" ai sensi dell'art. 260 TFUE (10 dicembre 2015).

Si precisa tuttavia che, il 12 maggio 2017, la Commissione ha iscritto presso la Corte di Giustizia UE un "ricorso" contro l'Italia: con lo stesso, ha chiesto che tale Stato UE venisse condannato al pagamento di rilevanti sanzioni pecuniarie, per la persistente inottemperanza, in relazione ad 80 dei 109 casi rilevati nella precedente sentenza del 19/07/2012, alle disposizioni della Dir. 91/271/CE.

In appresso le sanzioni chieste dalla Commissione nei confronti dell'Italia:

- a) una sanzione forfettaria pari ad € 39.113,80 per ogni giorno intercorrente tra il 19/07/2012 (data della prima sentenza ex art. 258 TFUE) e la data della sentenza di condanna ex art. 260 TFUE che eventualmente la Corte di Giustizia emetterà nei confronti dell'Italia, o la data in cui l'Italia si sarà "in toto" conformata alla sentenza stessa del 19/07/2012. L'importo "minimo" di detta sanzione forfettaria non potrà essere inferiore ad € 62.699.421,40;
- b) una penalità pari ad € 346.922,40 - meno un'eventuale riduzione come risultante dall'applicazione di una formula di degressività enunciata nello stesso ricorso ex 260 TFUE - per ogni giorno, a decorrere dall'eventuale sentenza di condanna pronunciata dalla Corte ex art. 260 TFUE, di ritardo dello Stato UE nell'attuazione della medesima sentenza;

- la procedura n. 2003/2077 “Discariche abusive”. Al riguardo, in data 02/12/2014, la Corte UE ha emesso una sentenza ex art. 260 TFUE, con la quale ha condannato l’Italia al pagamento delle sanzioni monetarie definite come segue:
 - 1) pagamento di una penalità per ogni semestre di ritardo nell’esecuzione della sentenza ex art. 258 TFUE, a decorrere dall’emanazione della sentenza ex art. 260 TFUE del 02/12/2014. Alla scadenza del primo semestre, tale penale verrà calcolata a partire dall’importo base di Euro 42.800.000,00, cui verranno detratti Euro 400.000,00 per ogni discarica di rifiuti “pericolosi” messa a norma ed Euro 200.000,00 per ogni discarica di rifiuti “non pericolosi” messa a norma. Per i semestri successivi, la penalità sarà calcolata a partire da un importo base - rappresentato dalla penalità concretamente calcolata ed applicata nel semestre precedente - dal quale verranno sottratte le somme corrispondenti alle discariche messe a norma nel medesimo semestre di riferimento, calcolate nello stesso modo di cui sopra;
 - 2) pagamento immediato di una sanzione forfettaria “una tantum”, pari alla somma di Euro 40.000.000,00;Fino ad ora, l’Italia ha corrisposto all’Unione europea le seguenti somme:
 - a) € 40.000.000 a titolo di sanzione forfettaria;
 - b) € 39.800.000 a titolo di prima penalità semestrale;
 - c) € 33.400.000 a titolo di seconda penalità semestrale;
 - d) € 27.800.000 a titolo di terza penalità semestrale.In data 26 aprile 2017, la Commissione europea ha intimato all’Italia di corrispondere all’Unione € 21.400.000,00, a titolo di quarta penalità semestrale;

- la procedura n. 2015/2067 “Mancato recupero dell’aiuto di Stato concesso dalla Repubblica italiana a favore del settore della navigazione in Sardegna – Inadempimento della sentenza UE del 21 marzo 2013, causa C-613/11”. Tale procedura è pervenuta allo stadio della messa in mora ex art. 260 TFUE, con la quale la Commissione europea ha lamentato il mancato recupero integrale degli aiuti, dichiarati illegittimi, largiti dallo Stato italiano in favore del settore della navigazione in Sardegna. Al riguardo, il Tribunale di Cagliari ha condannato alla restituzione di circa € 6.688.419,84 l’impresa beneficiaria “Moby” e di circa € 904.835,59 l’impresa “Vincenzo Onorato”. Secondo le Autorità italiane, tali somme costituiscono, da sole, la totalità degli aiuti ancora da recuperare. Per le Autorità UE, invece, l’Italia sarebbe ulteriormente responsabile per il mancato recupero degli aiuti erogati a due ditte successivamente fallite, perlomeno sino a quando lo stesso Stato UE non dimostri di aver tempestivamente e correttamente insinuato, ai passivi fallimentari relativi a tali imprese, i crediti al rimborso degli aiuti in questione;

- la procedura n. 2014/2140 “Mancato recupero degli aiuti di Stato concessi agli alberghi dalla Regione Sardegna”. Con tale procedura si deduce l’obbligo, per l’Italia, di recuperare alle casse pubbliche i finanziamenti concessi in forza di Legge della Regione Sardegna n. 9/1998. Attualmente dovrebbero rientrare, al bilancio dello Stato italiano, ancora € 12.681.045,00 in linea capitale, vale a dire l’86% dei finanziamenti di cui la Corte UE, con una prima sentenza, ha chiesto il recupero.

Atteso che una messa in mora ai sensi dell’art. 260 TFUE è stata già inviata, si rileva che in data 4 maggio 2015 la Commissione ha deciso – pur senza tradurre tale volontà in un formale ricorso – di adire per la seconda volta la Corte di Giustizia UE, proponendo l’irrogazione di pesanti sanzioni pecuniarie nei confronti dell’Italia.

Tuttavia, si precisa che, in data 10 dicembre 2015, la Commissione ha deciso di sospendere tale “decisione di ricorso”;

- la procedura n. 2012/2202 “Mancato recupero degli aiuti concessi alle imprese nel territorio di Venezia e Chioggia”. In relazione a questa procedura, in data 17 settembre 2015 la Corte di Giustizia UE, con sentenza ai sensi dell’art. 260 del TFUE, ha applicato all’Italia le seguenti sanzioni:

- 1) una sanzione forfettaria, “una tantum”, pari ad € 30 mln;
- 2) una “penale” di € 12 mln per ogni semestre, decorrente dalla stessa data del 17/09/2015, di ritardo nell’attuazione del pieno recupero dei finanziamenti in oggetto.

Si precisa che la Corte UE, nella sentenza di condanna definitiva dell’Italia al pagamento delle suddette sanzioni (17/09/2015), ricordava come, al momento, lo Stato italiano dovesse ancora recuperare “aiuti” per la somma di circa € 31 mln in linea capitale e come gli interessi, su tale somma, ammontassero ad un importo superiore alla stessa. Circa tali aiuti, la Commissione constatava come l’Italia non avesse ancora provveduto al loro integrale recupero nè alla fine del primo semestre dalla sentenza di condanna, né alla fine del secondo semestre (periodo 18 marzo 2016 - 17 settembre 2016) da essa: precisamente, alla chiusura di tale secondo semestre, dovevano essere ancora recuperati aiuti per € 14.627.415,32 in conto capitale. Pertanto la Repubblica italiana ha dovuto versare, al bilancio UE, due penali semestrali pari a 12.000.000 ciascuna. Si precisa che l’ultima penale è stata pagata in data 10 maggio 2017;

- la procedura n. 2012/2201 “Mancato recupero degli aiuti concessi alle imprese che investono in municipalità colpite da disastri naturali”. La presente procedura è ferma alla fase della messa in mora ex art. 260 TFUE. La Commissione non ha ancora deciso, neppure informalmente, di ricorrere alla Corte di Giustizia per la seconda volta. Da nota dell’Agenzia delle Entrate, risulta che alla data del 30 giugno 2015 dovevano ancora essere recuperate somme corrispondenti nel complesso ad € 813.192,77, dovute da 5 beneficiari degli aiuti in questione;

- la procedura n. 2007/2229 “Mancato recupero degli aiuti concessi per interventi a favore dell’occupazione”. La presente procedura è già pervenuta alla fase della seconda sentenza della Corte di Giustizia UE, con la quale sono state comminate:
 - 1) una sanzione forfettaria pari ad Euro 30.000.000,00 (già corrisposta al bilancio dell’Unione europea);
 - 2) una penale a cadenza semestrale che, fino ad ora, ha comportato l’accredito, da parte dello Stato italiano sul bilancio della UE, rispettivamente di Euro 16.533.000,00 (primo semestre) e di Euro 6.252.000,00 (secondo semestre). In data 6 marzo 2015, la Commissione ha determinato l’ammontare della terza semestralità di mora in € 7.485.000,00;

- la procedura n. 2006/2456 “Mancato recupero dell’aiuto di Stato relativo alle esenzioni fiscali e prestiti agevolati concessi in favore di imprese e servizi pubblici a prevalente capitale pubblico”. La procedura è ferma alla fase della “messa in mora complementare” ex art. 260 TFUE. In un primo tempo, la Commissione aveva deciso, sia pure a livello informale, di ricorrere per la seconda volta alla Corte di Giustizia. Successivamente, tuttavia, detta Decisione è stata revocata, in segno di disponibilità a fronte dei progressi compiuti, da parte italiana, nel recupero degli aiuti in oggetto. Infatti, già al 30 giugno 2015 risultava recuperato il 99,2% delle erogazioni dichiarate illegittime nella prima sentenza. Tali circostanze, pertanto, lasciano ritenere improbabile una seconda sentenza della Corte UE ed il conseguente assoggettamento dell’Italia a sanzioni pecuniarie.

- **CAPITOLO II - RINVII PREGIUDIZIALI ALLA CORTE DI GIUSTIZIA UE**

- 2.1 Cenni introduttivi**

L'istituto del rinvio pregiudiziale rappresenta l'atto introduttivo di un giudizio di fronte alla Corte di Giustizia dell'Unione europea, con natura "incidentale". Esso, infatti, si innesta sul tronco di altro procedimento giudiziario, definito "principale" e pendente di fronte alle Autorità giurisdizionali interne di uno Stato membro.

Qualora un giudice di uno Stato membro ritenga che al giudizio di cui è investito debba essere applicata una norma comunitaria sulla cui interpretazione sussista un dubbio, l'art. 267 TFUE prevede che il giudizio debba essere sospeso e la questione controversa demandata alla Corte di Giustizia, affinché provveda all' esegesi della disciplina in oggetto e sciogla le perplessità del giudice nazionale.

Lo stesso rinvio alla Corte di Giustizia è prescritto ove il giudice del giudizio principale avanzi dubbi relativi non all'interpretazione, ma alla validità, cioè conformità ai Trattati, della norma emanata dalle Autorità comunitarie investite di potere normativo.

Se il giudizio in ordine al quale si impone l'applicazione della norma comunitaria controversa pende di fronte ad un giudice interno le cui decisioni non sono più impugnabili in base all'ordinamento nazionale (come la Corte Suprema di Cassazione, il Consiglio di Stato, ecc.), il rinvio alla Corte di Giustizia è obbligatorio. Qualora, invece, sia competente per il giudizio un magistrato le cui sentenze sono sottoposte ad impugnazione, il rinvio è facoltativo.

Lo strumento del rinvio pregiudiziale, implicando la competenza esclusiva della Corte di Giustizia dell'Unione europea, garantisce un'applicazione uniforme del diritto in tutta l'area UE, contribuendo all'attuazione progressiva di un quadro ordinamentale comune a tutti i Paesi membri.

Il dispositivo delle sentenze rese dalla Corte di Giustizia a definizione di un rinvio pregiudiziale deve quindi essere applicato al caso controverso, sia dallo stesso giudice nazionale che ha proposto il rinvio, sia dagli altri giudici nazionali chiamati a definire la controversia nei gradi successivi del giudizio. Peraltro, tutti i giudici nazionali e degli altri Paesi membri, investiti di cause diverse, ma con oggetto analogo a quello su cui verteva il pronunciamento della Corte, debbono tener conto del precedente di cui si tratta, non potendo adottare soluzioni differenti da quella approntata dalla suprema Autorità giurisdizionale europea. Sotto tale profilo, è possibile affermare che i pronunciamenti della Corte siano dotati di una forza vincolante prossima a quella che si riconosce alle decisioni giudiziarie nei sistemi di common law.

Nell'ambito della presente trattazione, vengono presi in considerazione i pronunciamenti (sentenze, ovvero altri tipi di statuizioni come le ordinanze) della Corte di Giustizia su questioni controverse riguardanti l'interpretazione e la validità delle norme comunitarie.

Nel periodo 1° luglio – 31 dicembre 2016, la Corte si è pronunciata su 44 casi, di cui 22 relativi a rinvii pregiudiziali avanzati da giudici italiani. I residui 22 casi riguardano rinvii proposti da Autorità giudicanti di altri Paesi UE, su questioni di interesse anche dell'Italia.

2.2 Casi proposti da giudici italiani

Sono 22 i pronunciamenti della Suprema Corte europea, nell'arco del II semestre 2016, in ordine a rinvii pregiudiziali esperiti da giudici italiani.

Dei casi suddetti, uno soltanto potrebbe implicare una ricaduta finanziaria sul bilancio pubblico:

- Sentenza C-110/15 (22/09/2016): "Ravvicinamento delle legislazioni – Proprietà intellettuale – Diritto d'autore e diritti connessi – Direttiva 2001/29/CE – Diritto esclusivo di riproduzione". Al riguardo, la Corte UE ha ritenuto contraria al diritto UE la normativa italiana di cui agli artt. 71 *sexies*, *septies* ed *octies* del D. Lgs. n. 2003/68, la quale impone indebitamente, alle imprese che eseguono, per scopi commerciali, la riproduzione delle opere coperte da un diritto d'autore, il pagamento alla SIAE di un "equo indennizzo". Quest'ultimo, per l'art. 5, par. 2, lett. b), della Direttiva 2001/29/CE, dovrebbe essere corrisposto, ai titolari stessi di tale diritto d'autore, solo dalle persone fisiche che eseguano detta riproduzione per un uso meramente privato. Vero è che la stessa normativa italiana prevede, effettivamente, che tali imprese ottengano il rimborso dell'indennizzo già esborsato: tuttavia, il diritto a detto rimborso è posto sotto la condizione che lo stesso sia stato pattuito in un apposito Accordo stipulato, con la SIAE, dai produttori/commercializzatori i quali hanno venduto agli utenti finali i mezzi stessi della riproduzione. La Corte UE ha precisato, in proposito, che per adeguarsi alla disciplina dell'Unione, la legislazione italiana dovrebbe: 1) attribuire il diritto, al rimborso dell'"equo indennizzo", a tutte le imprese commerciali acquirenti di mezzi per la riproduzione dell'opera, a prescindere dall'esistenza o meno di un relativo Accordo con la SIAE; 2) per il futuro, abolire l'obbligo di equo indennizzo a carico delle imprese commerciali, lasciandolo gravare solo sui soggetti riproducenti le opere dell'ingegno per un uso meramente privato.

Tale sentenza, ove incoraggiasse analoghi pronunciamenti da parte dei giudici nazionali, determinerebbe un aumento della spesa pubblica destinata al rimborso dell'"equo indennizzo" in parola.

2.3 Casi proposti da giudici stranieri

Nel II semestre 2016 risultano n. 22 casi di pronunciamenti su rinvii pregiudiziali avanzati da giudici di altri Stati UE, con il settore "Appalti" che comprende 4 decisioni, cui seguono i settori "Giustizia" e "Proprietà intellettuale" con 3 casi ciascuno, quindi i settori "Ambiente", "Concorrenza e aiuti di Stato", "Fiscalità e dogane" e "Tutela dei consumatori" ognuno con due casi, infine i settori "Affari economici e finanziari", "Comunicazioni", "Lavoro e politiche sociali" e "Libera circolazione delle merci" con un solo caso cadauno.

Da tali pronunciamenti, a cui è interessata anche l'Italia per la valenza che gli stessi possono assumere circa eventuali contenziosi futuri con l'UE, non dovrebbero derivare effetti finanziari.

Nella Tabella che segue, viene riportato l'elenco di tutti i rinvii pregiudiziali oggetto di pronuncia della Corte di Giustizia nel II semestre del 2016:

Tabella 8
Rinvii pregiudiziali alla Corte di Giustizia UE
(dati al 31 dicembre 2016)

Estremi sentenza	Tipo di violazione	Impatto Finanziario
Sentenza dell' 08/11/2016 Causa C-41/15 (Irlanda)	Regolamento (UE) n. 407/2010 – Meccanismo europeo di stabilizzazione finanziaria – Decisione di esecuzione 2011/77/UE – Assistenza finanziaria dell'Unione europea all'Irlanda – Ricapitalizzazione delle banche nazionali – Diritto delle società – Seconda Direttiva 77/91/CEE – Articoli 8, 25 e 29 – Ricapitalizzazione di una banca mediante un'ordinanza ingiuntiva di un giudice – Aumento del capitale sociale senza una decisione dell'assemblea generale e senza offrire in opzione agli azionisti esistenti le azioni emesse – Emissione di nuove azioni per un importo inferiore al loro valore nominale (Affari economici e finanziari)	No
Sentenza del 28/07/2016 Causa C-147/15 (Italia)	Tutela dell'ambiente – Gestione dei rifiuti – Direttiva 2006/21/CE – Articolo 10, paragrafo 2 – Riempimento dei vuoti di miniera con rifiuti diversi dai rifiuti di estrazione – Conferimento in discarica o recupero dei suddetti rifiuti (Ambiente)	No
Sentenza del 21/12/2016 Causa C-444/15 (Italia)	Direttiva 2001/42/CE – Valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente – Articolo 3, paragrafo 3 – Piani e programmi obbligatoriamente soggetti ad una valutazione ambientale solo se gli Stati membri determinano che essi possono avere effetti significativi sull'ambiente – Validità alla luce del Trattato FUE e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea – Nozione di uso di "piccole aree a livello locale" – Normativa nazionale che fa riferimento alla superficie delle aree interessate (Ambiente)	No
Sentenza del 07/12/2016 Causa C-686/15 (Croazia)	Direttiva 2000/60/CE – Quadro per l'azione dell'Unione europea in materia di acque – Recupero dei costi relativi ai servizi idrici – Calcolo dell'importo dovuto dal consumatore – Parte variabile connessa al consumo effettivo e parte fissa indipendente da tale consumo (Ambiente)	No

Estremi sentenza	Tipo di violazione	Impatto Finanziario
Sentenza del 21/12/2016 Causa C-272/15 (Regno Unito)	Direttiva 2003/87/CE – Sistema per lo scambio di quote di emissioni del gas a effetto serra – Obbligo di restituire quote di emissioni per i voli tra gli Stati membri dell’Unione e la maggior parte degli Stati terzi – Decisione n. 377/2013/UE – Articolo 1 – Deroga temporanea – Esclusione dei voli da e verso aeroporti situati in Svizzera – Disparità di trattamento tra Stati terzi – Principio generale della parità di trattamento – Inapplicabilità (Ambiente)	No
Sentenza del 10/11/2016 Causa C-162/16 (Italia)	Art. 99 del Regolamento di procedura della Corte – Appalti pubblici – Direttiva 2004/18/CE – Direttiva 2014/24/UE – Partecipazione a una procedura di gara – Offerente che ha ommesso di indicare nell’offerta i costi aziendali per la sicurezza sul lavoro – Obbligo giurisprudenziale di fornire tale indicazione – Esclusione dall’appalto senza possibilità di rettificare tale omissione (Appalti)	No
Sentenza dell’ 08/09/2016 Causa C-225/15 (Italia)	Articolo 49 TFUE – Libertà di stabilimento – Giochi d’azzardo – Restrizioni – Motivi imperativi di interesse generale – Proporzionalità – Appalti pubblici – Requisiti di partecipazione ad una gara d’appalto e valutazione della capacità economica e finanziaria – Esclusione dell’offerente per mancata presentazione di attestazioni della sua capacità economica e finanziaria rilasciate da due istituti bancari distinti. Direttiva 2004/18/CE – articolo 47 – Applicabilità (Appalti)	No
Sentenza del 14/07/2016 Cause C-458/15 e C-67/15 (Italia)	Appalti pubblici e libertà di stabilimento – Articolo 49 TFUE – Direttiva 2006/123/CE – Articolo 12 – Concessioni di beni demaniali marittimi, lacuali e fluviali che presentano un interesse economico – Proroga automatica – Assenza di procedura di gara (Appalti)	No
Sentenza del 06/10/2016 Causa C-318/15 (Italia)	Appalti pubblici di lavori – Direttiva 2004/18/CE – Articolo 7, lett. c) – Importi delle soglie degli appalti pubblici – Soglia non raggiunta – Offerte anormalmente basse – Esclusione automatica – Facoltà dell’amministrazione aggiudicatrice – Obblighi dell’amministrazione aggiudicatrice derivanti dalla libertà di stabilimento, dalla libera prestazione dei servizi e dal principio generale di non discriminazione – Appalti tali da presentare un interesse transfrontaliero certo (Appalti)	No
Sentenza del 10/11/2016 Causa C-199/15 (Italia)	Direttiva 2004/18/CE – Articolo 45 – Artt. 49 e 56 TFUE – Appalti pubblici – Condizioni di esclusione da una procedura di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi – Obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali – Documento unico di regolarità contributiva – Rettifica di irregolarità (Appalti)	No
Sentenza dell’ 08/12/2016 Causa C-553/15 (Italia)	Appalti pubblici di servizi – Aggiudicazione dell’appalto senza indicazione di una procedura di gara – Affidamento detto “in house” – Presupposti – Controllo analogo – Svolgimento dell’attività prevalente – Società affidataria a	No

Estremi sentenza	Tipo di violazione	Impatto Finanziario
	capitale pubblico partecipata da vari enti territoriali – Attività svolta altresì a favore di enti territoriali non soci – Attività imposta da un'autorità pubblica non socia (Appalti)	
Sentenza del 07/09/2016 Causa C-594/14 (Danimarca)	Appalti pubblici – Direttiva 2004/18/CE – Articolo 2 – Principio di parità di trattamento – Obbligo di trasparenza – Appalto relativo alla fornitura di un sistema di comunicazioni complesso – Difficoltà di esecuzione – Disaccordo delle parti riguardo alle responsabilità – Transazione – Riduzione della portata del contratto – Trasformazione di una locazione di materiale in una vendita – Modifica sostanziale di un appalto – Giustificazione basata sull'opportunità obiettiva di trovare una soluzione amichevole (Appalti)	No
Sentenza del 14/07/2016 Causa C-6/15 (Belgio)	Appalti pubblici di servizi – Direttiva 2004/18/CE – Articolo 43, paragrafo 2 – Criteri di aggiudicazione – Offerta economicamente più vantaggiosa – Metodo di valutazione – Regole di ponderazione – Obbligo dell'Amministrazione aggiudicatrice di precisare nel bando di gara la ponderazione dei criteri di attribuzione – Portata dell'obbligo (Appalti)	No
Sentenza del 21/12/2016 Causa C-355/15 (Austria)	Appalti pubblici – Direttiva 89/665/CEE – Procedure di ricorso in materia di aggiudicazione degli appalti pubblici – Articolo 1, paragrafo 3 – Interesse ad agire – Articolo 2 bis, paragrafo 2 – Nozione di “offerente interessato” – Diritto di un offerente definitivamente escluso dall'Amministrazione aggiudicatrice di ricorrere avverso la successiva decisione di aggiudicazione dell'appalto (Appalti)	No
Sentenza del 14/12/2016 Causa C-171/15 (Paesi Bassi)	Appalti pubblici di servizi – Direttiva 2004/18/CE – Articolo 45, par. 2 – Situazione personale del candidato o dell'offerente – Cause di esclusione facoltative – Grave errore nell'esercizio dell'attività personale – Normativa nazionale che prevede un esame caso per caso, in applicazione del principio di proporzionalità – Decisione delle Amministrazioni aggiudicatrici – Direttiva 89/665/CEE – Sindacato giurisdizionale (Appalti)	No
Sentenza del 10/11/2016 Causa C-140/16 (Italia)	Art. 99 del Regolamento di procedura della Corte – Appalti pubblici – Direttiva 2004/18/CE – Direttiva 2014/24/UE – Partecipazione a una procedura di gara – Offerente che ha ommesso di indicare nell'offerta i costi aziendali per la sicurezza sul lavoro – Obbligo giurisprudenziale di fornire tale indicazione – Esclusione dall'appalto senza possibilità di rettificare tale omissione (Appalti)	No
Sentenza del 10/11/2016 Causa C-697/15 (Italia)	Art. 99 del Regolamento di procedura della Corte – Appalti pubblici – Direttiva 2004/18/CE – Direttiva 2014/24/UE – Partecipazione a una procedura di gara – Offerente che ha ommesso di indicare nell'offerta i costi aziendali per la sicurezza sul lavoro – Obbligo giurisprudenziale di fornire tale indicazione – Esclusione dall'appalto senza possibilità di rettificare tale omissione (Appalti)	No

Estremi sentenza	Tipo di violazione	Impatto Finanziario
Sentenza del 15/09/2016 Causa C-171/15 (Paesi Bassi)	Quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica – Direttiva 2002/21/CE – Artt. 4 e 19 – Autorità nazionale di regolamentazione – Misure di armonizzazione – Raccomandazione 2009/396/CE – Portata giuridica – Direttiva 2002/19/CE – Artt. 8 e 13 – Operatore designato quale detentore di un significativo potere di mercato – Obblighi imposti da un'Autorità nazionale di regolamentazione – Controllo dei prezzi e obblighi relativi al sistema di contabilizzazione dei costi – Tariffe di terminazione su reti fisse e mobili – Portata del controllo che i giudici nazionali possono esercitare sulle decisioni delle Autorità nazionali di regolamentazione (Comunicazioni)	No
Sentenza del 21/07/2016 Causa C-542/14 (Lettonia)	Concorrenza – Articolo 101, paragrafo 1, TFUE – Situazione puramente interna – Applicazione di una normativa nazionale analoga – Competenza della Corte – Pratica concordata – Responsabilità di un'impresa per il comportamento di un prestatore di servizi – Presupposti (Concorrenza e aiuti di Stato)	No
Sentenza del 26/10/2016 Causa C-611/14 (Danimarca)	Pratiche commerciali sleali – Direttiva 2005/29/CE – Artt. 6 e 7 – Pubblicità relativa a un abbonamento a una televisione satellitare – Prezzo dell'abbonamento comprendente, oltre alla tariffa mensile dell'abbonamento, una tariffa semestrale per la tessera necessaria per decodificare le trasmissioni – Prezzo del forfait semestrale omesso o presentato in maniera meno evidente di quello del forfait mensile – Azione ingannevole – Omissione ingannevole – Trasposizione di una disposizione di una Direttiva unicamente nei lavori preparatori della legge nazionale di trasposizione e non nel testo di tale legge (Concorrenza e aiuti di Stato)	No
Sentenza del 28/07/2016 Causa C-332/15 (Italia)	Sistema comune di imposta sul valore aggiunto – Direttiva 2006/112/CE – Articoli 167,168, da 178 a 182, 193, 206, 242, 244, 250, 252 e 273 – Diritto a detrazione dell'IVA – Requisiti sostanziali – Requisiti formali – Termine di decadenza – Norme nazionali che escludono il diritto a detrazione in caso di mancato rispetto della maggior parte dei requisiti formali – Evasione fiscale (Fiscalità e dogane)	No
Sentenza del 14/12/2016 Causa C-378/15 (Italia)	Imposta sul valore aggiunto – Direttiva 77/388/CEE – Articolo 17, paragrafo 5, terzo comma, lettera d) – Ambito di applicazione – Applicazione di un pro rata di detrazione all'imposta sul valore aggiunto che ha gravato l'acquisto della totalità dei beni e dei servizi utilizzati da un soggetto passivo – Operazioni accessorie – Utilizzo della cifra d'affari come indizio (Fiscalità e dogane)	No
Sentenza del 28/07/2016 Causa C-80/15 (Germania)	Unione doganale – Tariffa doganale comune – Regime dell'ammissione temporanea in esenzione dai dazi – Regolamento (CEE) n. 2454/93 – Condizioni stabilite per l'esonero totale dai dazi all'importazione – Mezzi di trasporto adibiti alla navigazione aerea, immatricolati fuori	No

Estremi sentenza	Tipo di violazione	Impatto Finanziario
	dal territorio doganale dell'Unione e utilizzati da una persona stabilita fuori da tale territorio – Art. 555, paragrafo 1, lettera a) – Uso commerciale – Nozione – Uso di elicotteri da parte di una scuola di aviazione per voli di addestramento a pagamento, pilotati da un istruttore e da un allievo – Esclusione (Fiscalità e dogane)	
Sentenza del 19/07/2016 Causa C-526/16 (Slovenia)	Validità e interpretazione della Comunicazione della Commissione sul settore bancario – Interpretazione delle Direttive 2001/24/CE e 2012/30/UE – Aiuti di Stato alle banche nel contesto della crisi finanziaria – Condivisione degli oneri – Liquidazione del capitale degli azionisti, del capitale ibrido e del debito subordinato – Principio della tutela del legittimo affidamento – Diritto di proprietà – Tutela degli interessi dei soci e dei terzi – Risanamento e liquidazione degli istituti di credito (Fiscalità e dogane)	No
Sentenza del 26/10/2016 Cause da C-10/16 a C-12/16 (Italia)	Articolo 94 del Regolamento di Procedura della Corte – Decisione di rinvio – Mancanza di precisazioni sufficienti quanto al contesto di fatto o di diritto – Mancanza di precisazioni quanto alle ragioni che giustificano la necessità di una risposta alle questioni pregiudiziali ai fini della risoluzione di una controversia nel procedimento principale – Art. 53, par. 2, del Regolamento di procedura della Corte – Irrricevibilità manifesta (Fiscalità e dogane)	No
Sentenza del 06/10/2016 Causa C-218/15 (Italia)	Art. 6 TUE – Art. 49 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea – Principio di retroattività della legge penale più favorevole – Cittadini italiani che hanno organizzato l'ingresso illegale nel territorio italiano di cittadini rumeni – Fatti commessi prima dell'adesione della Romania all'Unione – Effetto dell'adesione della Romania sul reato di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina – Attuazione del diritto dell'Unione – Competenza della Corte (Giustizia)	No
Sentenza del 13/12/2016 Causa C-484/16 (Italia)	Incompetenza manifesta – Art. 53, par. 2, del Regolamento di procedura della Corte – Cooperazione giudiziaria in materia penale – Direttiva 2012/29/UE – Art. 2, par. 1, lett. a) – Norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato – Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea – Artt. 49, 51, 53 e 54 – Delitto di ingiuria – Abrogazione da parte del legislatore nazionale del delitto di ingiuria – Assenza di collegamento con il diritto dell'Unione – Manifesta incompetenza della Corte (Giustizia)	No
Sentenza del 21/12/2016 Causa C-618/15 (Italia)	Cooperazione giudiziaria in materia civile – Regolamento (CE) n. 44/2001 – Competenza giurisdizionale – Materia di illeciti civili dolosi o colposi – Rete di distribuzione selettiva – Rivendita fuori da una rete su Internet – Azione inibitoria della turbativa illecita – Collegamento (Giustizia)	No
Sentenza del 13/10/2016 Causa C-294/15	Cooperazione giudiziale in materia civile – Competenza, riconoscimento ed esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale –	No

Estremi sentenza	Tipo di violazione	Impatto Finanziario
(Polonia)	Regolamento (CE) n. 2201/2003 – Articolo 1, paragrafo 1, lettera a) – Ambito di applicazione ratione materiae – Azione per l’annullamento del matrimonio proposta da un terzo successivamente al decesso di uno dei coniugi – Articolo 3, paragrafo 1 – Competenza delle autorità giurisdizionali dello Stato membro di residenza dell’attore – Portata (Giustizia)	
Sentenza del 28/07/2016 Causa C-102/15 (Ungheria)	Cooperazione giudiziaria in materia civile – Regolamento (CE) n. 44/2001 – Competenza giurisdizionale, riconoscimento ed esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale – Ambito di applicazione ratione materiae – Azione di ripetizione dell’indebito – Arricchimento senza causa – Credito che trae origine nel rimborso ingiustificato di un’ammenda per violazione del diritto della concorrenza (Giustizia)	No
Sentenza del 28/07/2016 Causa C-165/14 (Spagna)	Cittadinanza dell’Unione – Artt. 20 e 21 TFUE – Direttiva 2004/38/CE – Diritto di soggiorno in uno Stato membro di un cittadino di uno stato terzo con precedenti penali – Genitore che ha l’affidamento esclusivo di due figli minorenni, cittadini dell’Unione – Primo figlio avente la cittadinanza dello Stato membro di residenza – Secondo figlio avente la cittadinanza di un altro Stato membro – Normativa nazionale che esclude la concessione di un permesso di soggiorno a tale ascendente a causa dei suoi precedenti penali – Diniego del diritto di soggiorno che può comportare l’obbligo per i figli di lasciare il territorio dell’Unione (Giustizia)	No
Sentenza del 14/07/2016 Causa C-335/15 (Italia)	Politica sociale – Articolo 119 del Trattato CE (divenuto articolo 141 CE) – Direttiva 75/117/CEE – Parità delle retribuzioni tra lavoratori di sesso maschile e lavoratori di sesso femminile – Articolo 1 – Direttiva 92/85/CEE – Misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute sul lavoro delle lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento – Articolo 11, punto 2, lettera b), e 3 – Normativa nazionale che prevede per i magistrati ordinari un’indennità in relazione agli oneri che gli stessi incontrano nello svolgimento della loro attività professionale – Assenza di diritto a detta indennità, in capo a una magistrata ordinaria, per i periodi di congedo di maternità obbligatorio anteriori al 1° gennaio 2005 (Lavoro e politica sociale)	No
Sentenza del 15/11/2016 Causa C-258/15 (Spagna)	Parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro – Direttiva 2000/78/CE – Articolo 2, par. 2, e art. 4, par. 1 – Discriminazione basata sull’età – Limitazione dell’assunzione degli agenti della polizia della Comunità Autonoma dei Paesi Baschi ai candidati che non abbiano compiuto 35 anni di età – Nozione di “requisito essenziale e determinante per lo svolgimento dell’attività lavorativa” – Obiettivo perseguito – Proporzionalità (Lavoro e politica sociale)	No